

STATUTO FONDAZIONE
“F.O.R.M.A. - FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE REGINA
MARGHERITA ONLUS”

Articolo 1

Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata “F.O.R.M.A. – Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita ONLUS”.

Essa risponde ai principi ed allo schema della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La Fondazione deve usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “Onlus”.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Torino, Piazza Polonia n. 94, presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale ed apolitica ed è volta all’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione sviluppa le proprie attività collaborando e coordinandosi con l’Azienda Ospedaliera O.I.R.M. – S. ANNA e le connesse Associazioni con l’obiettivo di favorire il benessere del bambino fin dal suo concepimento.

Le attività sono quindi prevalentemente dirette verso l’Ospedale Infantile Regina Margherita.

Pertanto le finalità della Fondazione sono le seguenti:

- 1) Favorire la crescita dell’Ospedale Infantile Regina Margherita e delle altre componenti materno/infantili dell’Azienda Ospedaliera O.I.R.M. – S. ANNA;
- 2) Collaborare all’ampliamento dei servizi;
- 3) Incentivare l’eccellenza e l’alta specialità;
- 4) Favorire l’umanizzazione dell’Ospedale Infantile Regina Margherita;
- 5) Promuovere la notorietà e l’immagine dell’Ospedale Infantile Regina Margherita e dell’Azienda Ospedaliera O.I.R.M. – S. ANNA;
- 6) Favorire la nascita e lo sviluppo di progetti di medicina umanitaria nei quali l’Azienda Ospedaliera O.I.R.M. – S. ANNA o i suoi operatori siano coinvolti.

La Fondazione, coerentemente a quanto sopra, intende ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere utili a perseguire i propri scopi.

Nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione intende

promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali e con personalità e istituzioni italiane e straniere, di qualsiasi natura giuridica, che possano contribuire alla realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dalla Fondazione stessa in tutte le proprie manifestazioni.

La Fondazione può, inoltre, stipulare accordi con Istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi di cui sopra.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate, salvo quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, la Fondazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

- a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;
- b) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) promuovere e organizzare seminari, stabilmente e/o saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema economico-industriale, politico e sociale, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- e) istituire premi e borse di studio, anche a beneficio dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera O.I.R.M. – S. ANNA;
- f) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- g) sostenere le attività cliniche, di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
- h) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
- i) svolgere, in via strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana o enti di altra natura, ivi compreso il trust, costituiti secondo leggi straniere.
- j) svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo iniziale indisponibile liquido di complessive euro 85.000,00 (ottantacinquemila), apportato dai soci fondatori in atto costitutivo nella misura di euro 3.400,00 (tremilaquattrocento) ciascuno;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati dalla stessa;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia specificamente destinata a incrementare il patrimonio;
- dalla parte di ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse che con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano specificamente destinati a incrementare il patrimonio indisponibile.
- dai contributi attribuiti con specifica destinazione al patrimonio indisponibile da Enti e persone giuridiche nazionali e/o internazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani e internazionali.

Articolo 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

da euro 43.000,00 (quarantatremila)apportato da tutti i soci Fondatori nella misura di euro 1.600,00 (milleseicento) ciascuno

- dalle rendite e dai proventi non espressamente destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici che non siano espressamente destinati a patrimonio;
- dalle quote e dai contributi concessi dai Soci non espressamente destinati a patrimonio;
- dai ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione e che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile dal consiglio di amministrazione.

Il fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 marzo successivo verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico), la relazione gestionale ed il bilancio preventivo, da sottoporsi all'Assemblea dei Soci che dovrà procedere all'approvazione entro il 30 aprile seguente, con le maggioranze di cui

al successivo art. 14.

Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8

Soci della Fondazione

I soci della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Sostenitori;
- Onorari.

Articolo 9

Fondatori

Sono Fondatori le persone fisiche o associazioni di persone senza scopo di lucro che hanno sottoscritto, in proprio o per procura speciale, l'Atto di Costituzione.

Essi non sono tenuti ad ulteriori versamenti in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione.

Tale qualifica è vitalizia, per quanto riguarda le persone fisiche, e non è trasmissibile.

Articolo 10

Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori, previa presentazione di domanda al Consiglio di Amministrazione e conseguente delibera di accoglimento, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in danaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Possono, altresì, ottenere la qualifica di socio sostenitore, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione che ne determinerà anche la durata, coloro che contribuiscano con un'attività anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Socio Sostenitore dura per almeno 3 anni e si rinnoverà a seguito del versamento della quota determinata dal Consiglio di Amministrazione, o nel caso previsto al secondo comma, in seguito a nuova delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Onorari

Possono ottenere la qualifica di soci Onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono con un ruolo determinante nel campo della sanità, della ricerca, della cultura e dell'informazione al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Gli stessi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e non sono tenuti ad alcuna forma di contribuzione in favore della Fondazione.

La qualifica di Onorario è di carattere onorifico e non coinvolge nell'attività della Fondazione.

Articolo 12

Esclusione e recesso

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della Fondazione, oppure gettino discredito sulla Fondazione o altri casi di grave violazione degli scopi che si prefigge la Fondazione.

L'esclusione di un Fondatore deve essere deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto. Per l'esclusione di un Sostenitore o di un Onorario è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In nessun caso si terrà conto della presenza e del voto del socio o dei soci da escludere.

L'esclusione dei Sostenitori e degli Onorari può essere decisa per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti per i quali si è assunto l'impegno;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Sostenitori e gli Onorari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Articolo 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed i Vice Presidenti della Fondazione;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Scientifico;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente.

Articolo 14

Assemblea

L'Assemblea è composta dai Fondatori e dai Sostenitori in regola con i versamenti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- deliberare in merito all'esclusione dei Soci in base a quanto stabilito dall'art. 12 del presente Statuto;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare in merito a modifiche dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- esprimere al Consiglio di Amministrazione pareri non vincolanti in merito al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo ed approvare detti bilanci;
- esprimere pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed in merito alla devoluzione dell'eventuale Patrimonio residuo;
- deliberare su quant'altro ad essa demandato dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori.

Il luogo di convocazione dell'Assemblea può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio piemontese.

L'Assemblea è convocata mediante avviso raccomandato o invio di telefax o invio di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli Soci all'atto dell'adesione alla Fondazione e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza (fisica o per delega) della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e con i soci presenti in seconda convocazione.

Tutti i Fondatori e Sostenitori hanno diritto di partecipare all'Assemblea ed a ciascuno di essi spetta il diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione di quelle relative alle modifiche dello Statuto che devono essere prese con il voto favorevole dei due terzi dei Fondatori e Sostenitori, fermo restando quanto previsto negli articoli 12 e 22; in tale maggioranza di due terzi devono comunque essere ricompresi due terzi dei Fondatori.

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) membri di cui 2 (due) nominati dai Soci Sostenitori, se esistenti, ed i restanti nominati dai Soci Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati, salvo revoca da parte dei soggetti che li hanno nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato

motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla prima Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività ed esaminare i progetti eventualmente proposti dal Comitato Scientifico;
- attribuire la qualifica di Sostenitore o Onorario, in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione medesimo;
- nominare, al suo interno, il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra gli amministratori nominati dai Fondatori, e due Vice Presidenti della Fondazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, individuando singoli progetti ed affidandone la realizzazione a dei team operativi, di cui indicherà i/il responsabili/e;
- nominare il Presidente ed i componenti del Comitato Scientifico;
- nominare il Tesoriere ed il Segretario della Fondazione, che svolgono rispettivamente attività di gestione finanziaria e di gestione amministrativa della Fondazione sulla base di specifiche deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione;
- adottare il regolamento per il funzionamento interno della Fondazione;
- costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni ed attività;
- determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate dagli aderenti e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- proporre eventuali modifiche statutarie e sottoporle all'Assemblea;
- fissare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
- proporre lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, in merito ai quali deve deliberare l'Assemblea con le maggioranze di cui al successivo articolo 22.

Articolo 16

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, l'ora e il luogo che, comunque, deve essere stabilito nell'ambito del territorio piemontese.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora i presenti alla riunione siano in numero pari, il voto del Presidente varrà doppio.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età che riveste la qualifica di vicario.

In caso di assenza anche dei Vice Presidenti, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età tra quelli presenti nominati dai Fondatori.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Articolo 17

Presidente e Vice Presidenti della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

I Vice Presidenti della Fondazione svolgono attività vicaria del Presidente stesso.

Pertanto, in caso di impedimento del Presidente a svolgere le attività attribuitegli dal presente Statuto, quest'ultimo potrà conferire incarico ai Vice Presidenti di sostituirlo, con i medesimi poteri.

Il Presidente della Fondazione ed i Vice Presidenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

Articolo 18

Segretario e Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.

Il Segretario è responsabile operativo dell'attività della Fondazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione ed agli atti del Presidente.

Il Tesoriere provvede alla gestione amministrativa della Fondazione predisponendo mezzi e strumenti necessari per la organizzazione ed attuazione delle singole iniziative, a stipulare contratti con qualsiasi Istituto di Credito privato o bancario e cioè contratti di deposito, di locazione di cassette, di conto corrente e similari con la firma congiunta del Presidente di Fondazione.

Essi partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e

due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del Presidente della Fondazione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati con il limite di due mandati consecutivi.

Gli stessi possono essere revocati in qualsiasi momento, anche singolarmente, senza che occorra la giusta causa.

Articolo 20

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 5 (cinque) membri. Essi restano in carica per 5 (cinque) esercizi.

Gli stessi possono essere revocati in qualsiasi momento, anche singolarmente, da parte del Consiglio di Amministrazione, qualora siano mutate le condizioni che ne hanno determinato la nomina; in tal caso il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla sostituzione con altri o altro membro nominati per la durata necessaria a completare il quinquennio.

Il Comitato Scientifico predispone progetti e iniziative rispondenti agli scopi della Fondazione, che potranno essere esaminati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico svolge la propria attività consultiva fornendo un parere non vincolante sui progetti e avendo anche la facoltà di operare, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le strutture ospedaliere e con enti, di qualsiasi natura e genere, della sanità.

Il Presidente del Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 15, oltre alla funzione primaria di convocare le riunioni del Comitato, svolge il ruolo di portavoce e promotore delle iniziative di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un arbitro, amichevole compositore, nominato da Presidente del

Tribunale di Torino, su istanza della parte più diligente. L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed, in ogni caso, uniformandosi allo spirito del presente statuto. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nè quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria.

La sede dell'arbitrato sarà Torino e l'arbitrato sarà rituale.

Articolo 22

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, ad altre ONLUS ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge numero 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

FIRMATI:

LUCIANO ACCORNERO

GIOVANNA IOLI NOTAIO

